



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Armonizzazione sistema previdenziale

A seguito delle iniziative di sensibilizzazione svolte dal SIULP nei confronti di tutte le componenti politiche presenti in Parlamento, in ordine alla esigenza di salvaguardare la specificità del Comparto Sicurezza, con riferimento alla realizzazione della delega conferita al Governo in tema di armonizzazione del sistema previdenziale per i comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, ai sensi del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 poi convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, in data 26 giugno 2012 è stata inviata al Ministro del lavoro Elsa Fornero una lettera a firma di vari deputati appartenenti a diversi gruppi e partiti politici.

Detta nota esprime una significativa e trasversale presa di posizione a sostegno delle rivendicazioni del nostro sindacato. Ne riportiamo il testo:

"Gentile Signora Ministro, come Le è certamente noto, nei giorni scorsi il Senato della Repubblica, ha approvato una mozione unitaria riguardante il tema dell'armonizzazione del sistema previdenziale per i comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, assegnato per delega al Governo, come richiesto dal comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 poi convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Tale mozione, unitaria, e quindi di per se particolarmente significativa, chiede al suo Ministero di salvaguardare il principio di specificità di questi comparti (come stabilito dall'articolo 19 legge 183 del 2010) promuovendo, allo stesso tempo, un tavolo di consultazione con le rappresentanze sul predetto tema.

Il concetto di «specificità del comparto Sicurezza-Difesa e del Soccorso Pubblico mira proprio a rappresentare la situazione specifica del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, da un lato, è assoggettato ad un complesso di limitazioni e obblighi del tutto peculiari, e dall'altro ad una condizione di impiego altamente usurante.

FLASH nr. 24 - 2012

- Armonizzazione sistema previdenziale
- Indennità polizia ferroviaria
- Concorso 136 posti vice sovrintendente
- Dismissioni auto di servizio presso le Sezioni di P.G.
- Visualizzazione statini paga attraverso la comune rete internet
- Parametri di riferimento per la determinazione dell'equo indennizzo
- Il diritto alla riservatezza si estingue con la morte del titolare
- Mensa di servizio e buoni pasto
- Termini per l'avvio del procedimento disciplinare connesso ad un procedimento penale concluso con decreto di archiviazione



Contemporaneamente, alla Camera, si è già svolta la discussione di analoghe mozioni presentate da tutti i gruppi parlamentari, il cui voto finale dovrebbe svolgersi in questi giorni convergendo su di un testo unitario, come richiesto dal Sottosegretario Prof.ssa Guerra quale presupposto di parere favorevole del Governo.

In tale contesto ci giunge informalmente la notizia che sarebbe stata predisposta dal Ministero del Lavoro, una bozza che non terrebbe conto della mozione approvata dal Senato e di quella in preparazione alla Camera.

Per questo, e con forza, intendiamo sottolineare la nostra contrarietà al fatto che il Governo proceda indifferente agli indirizzi parlamentari su questo punto e che, nel merito delle Sue proposte, possa venire vanificato il principio di specificità dei comparti in questione, di nuovo in palese contrasto con l'indirizzo parlamentare.

In virtù di tutto questo gradiremmo e ci attendiamo un Suo cortese e sollecito riscontro, cordialmente”.

On. Emanuele Fiano PD; On. Aldo Di Biagio FLI; On. Alfredo Mantovano PDL; On. Roberto Maroni LN; On. Giovanni Paladini IDV; On. Mario Tassone UDC



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito www.siulp.it

Indennità polizia ferroviaria

La Direzione Centrale per la polizia Stradale, ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali ha rappresentato che, per quanto riguarda l'indennità di Polizia Ferroviaria, si è provveduto in data 30 maggio u.s. alla liquidazione dei periodi: Marzo 2011 per i rimanenti Compartimenti non ancora liquidati; aprile, maggio e giugno 2011 per tutti i Compartimenti; luglio 2011 per i compartimenti di Bologna, Cagliari, Genova, Reggio Calabria e Verona.

Concorso 136 posti vice sovrintendente



Publicato sul bollettino Ufficiale del personale il diario della prova scritta relativo al concorso, per titoli di servizio ed esame scritto, a 136 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente, indetto con D.M. 1° febbraio 2012

Il documento è consultabile sul nostro sito www.siulp.it

Dismissioni auto di servizio presso le Sezioni di P.G.

In riferimento alla nota con cui in data 1° marzo 2012 la Segreteria Nazionale chiese chiarimenti in ordine alla presunta volontà dell'Amministrazione di ritirare gli automezzi in dotazione alle Sezioni di P.G. presso i tribunali senza prevedere la loro sostituzione, l'Ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento della PS ha risposto con la comunicazione il cui testo si riporta

"Si fa riferimento alle note n. 1.1/127/2012/i.c. e n. 1.1/166/2012/e.b., datate rispettivamente 1 e 9 marzo scorsi, concernenti l'oggetto.

Al riguardo, la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale ha rappresentato che, a seguito di determinazione assunta nella riunione del 15 dicembre u.s., si è proceduto al passaggio in carico all'Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza, delle autovetture in uso alle relative aliquote di personale in servizio presso le sezioni di P.G. (284 su 740), tranne un limitato contingente di mezzi in cattive condizioni, così da trasferire alle stesse Forze di Polizia anche gli oneri manutentivi, assicurative e per il carburante.

A decorrere dal 2012, pertanto, anche per effetto di quanto rilevato dall'Ufficio Centrale del Bilancio, graveranno sul capitolo di spesa specifico, i soli oneri manutentivi dei veicoli in uso alle aliquote della Polizia di Stato in seno alle Sezioni di P.G., di poco inferiori allo stanziamento netto.

La citata Direzione Centrale ha, altresì, comunicato che, nel frattempo, non gestisce capitoli di spesa per l'ammodernamento delle autovetture in uso alle Sezioni di P.G. presso le Procure della Repubblica.

E' stato, infine, rappresentato che il mantenimento in servizio di autovetture vetuste e necessitanti di continua manutenzione, oltre che di oneri per la copertura assicurativa e per il rifornimento di carburante, non trovando capienza sul capitolo di spesa all'uopo destinato, graverebbe sul capitolo ordinario, di per sé insufficiente a garantire la funzionalità del parco veicolare della Polizia di Stato, destinato all'assolvimento dei propri compiti istituzionali."

Visualizzazione statini paga attraverso la comune rete internet



Il 15 febbraio decorso la segreteria nazionale sottopose all'attenzione del Dipartimento della P.S. l'esigenza di rendere possibile l'acquisizione della busta paga e del cud da parte dei dipendenti attraverso la rete internet così come da tempo avviene per altre Amministrazioni del Comparto.

La tematica, grazie alle sollecitazioni del SIULP, venne successivamente inserita all'ordine del giorno della riunione della Commissione paritetica tecnologica ed informatica che, nella riunione del 31 maggio decorso, ha determinato l'istituzione di un apposito tavolo tecnico con il compito di valutare le modalità più idonee a garantire, in rapporto ai costi, ai tempi ed ai benefici, al personale della Polizia di Stato la visualizzazione della busta paga e del CUD anche da postazioni esterne alla rete intranet del Ministero dell'interno.

Parametri di riferimento per la determinazione dell'equo indennizzo

La misura dell'equo indennizzo va determinata sulla base della tabella stipendiale spettante alla data della definizione del procedimento di concessione dell'equo indennizzo e non sulla base del trattamento economico percepito al momento della presentazione della domanda.

Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. III con la Sentenza nr. 03458/2012 del 12/06/2012.

Nella motivazione della Sentenza si evidenzia che la questione è già stata oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato che, in un'occasione, ha affermato che *"l'istituto dell'equo indennizzo a favore degli impiegati civili dello Stato (e poi esteso agli altri dipendenti pubblici) è stato per la prima volta previsto dall'art. 68 TU. 10. 1. 1957 n. 10 e dagli artt. 48-60 del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 3. 5. 19857 n. 686 (cfr., per un esauriente excursus storico sull'istituto, Cass. S. U. n. 11395 del 19. 12. 1996), statuendosi in ordine ai criteri per liquidazione che "per il personale di ciascuna carriera, l'equo indennizzo è liquidato secondo equità con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità dell'annessa tabella (art. 49. comma 1, D.P.R. n. 686/1957).*

Peraltro, nella disciplina originaria non era stato precisato se si dovesse tener conto della tabella stipendiale vigente alla data della domanda di riconoscimento della causa di servizio (presupposto essenziale per il riconoscimento dell'equo indennizzo) o alla data di conclusione del relativo procedimento di concessione dell'equo indennizzo. Tale problematica, che influisce in maniera determinante sulla quantificazione dell'equo indennizzo, è stata immediatamente posta all'attenzione del Consiglio di Stato, sia in sede consultiva che giurisdizionale, e della Corte dei conti in sede di controllo, in considerazione della complessità del relativo procedimento, che spesso veniva a concludersi dopo qualche decennio e conseguente notevole incremento della base stipendiale con il trascorrere degli anni per effetto degli aumenti stipendiali connessi alla svalutazione monetaria.

In un primo momento, è prevalso un orientamento restrittivo, ritenendosi che dovesse farsi riferimento alla base retributiva spettante all'impiegato alla data della domanda, non potendosi far dipendere la misura dell'indennizzo dalla durata del relativo procedimento e dall'istruttoria necessaria per la liquidazione (cfr., la decisione C. di S., sez. IV, n. 536 del 21. 10. 1969) ma poi si è precisato che occorre aver riguardo allo stipendio spettante alla data di pronuncia del Comitato per le pensioni privilegiate (V. il parere Consiglio, A. G., n. 1410 del 14. 1. 1971), per poi consolidarsi l'orientamento secondo cui occorre tener conto del trattamento retributivo spettante alla data del provvedimento che conclude il relativo procedimento, essendo il riferimento ai vecchi stipendi in contrasto con la fisionomia dell'istituto che il legislatore aveva improntato al criterio dell'equità, nel cui ambito rientrava la rivalutazione del trattamento retributivo per un'adeguata reintegrazione del dipendente leso (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo, n. 440 del 3. 6. 1971).

L'indirizzo interpretativo più favorevole per il dipendente è stato confermato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 154 L. 11. 7. 1980 n. 312, che aveva fatto riferimento "al trattamento economico da considerare nell'ambito della qualifica funzionale o del livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda", ritenendosi che nell'ambito del livello retributivo, ancorato alla data della domanda, il trattamento economico da considerare andava inteso in senso dinamico, applicandosi la tabella stipendiale in vigore all'atto della liquidazione (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo, n. 1272 del 12. 7. 1982 e n. 1360 del 15. 7. 1983).

Detto orientamento è stato sostanzialmente ribadito dalla decisione presa dall'Adunanza Plenaria del Consiglio n. 14 del 16. 4. 1985, la quale, nel rispondere negativamente in ordine alla domanda dell'interessato diretta a conseguire la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma liquidatagli a titolo di equo indennizzo in relazione alla natura non retributiva del relativo emolumento, ha evidenziato che il credito da equo indennizzo era assistito di un autonomo meccanismo di rivalutazione dal momento che nella determinazione del quantum spettante si doveva tener conto del trattamento economico dovuto al dipendente al momento del provvedimento di definizione del relativo procedimento. Tale indirizzo è stato confermato dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 429 del 3. 4. 1990, anche con riguardo ad un dipendente collocato a riposo, precisandosi che occorreva aver riguardo non allo stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo ma di quello vigente all'atto della liquidazione, oltre alla spettanza degli interessi legali dal sorgere del diritto all'equo indennizzo fino all'effettivo pagamento. Interessi che sono stati riconosciuti anche dalla Corte dei Conti in sede di controllo, con la deliberazione n. 106 del 2. 7. 1993, alla scadenza di 30 giorni dall'adozione del provvedimento concessivo dell'equo indennizzo, sulla base dell'art. 3, comma 2, L. 241/1990.

Il Consiglio non ha modificato successivamente il proprio orientamento (cfr. Sez. IV n. 2999 del 7. 6. 2005), salvo a determinare alcune regole speciali per l'ipotesi in cui a seguito dell'annullamento giurisdizionale di un primo diniego vi sia poi stato un provvedimento favorevole (in tal caso gli interessi e la rivalutazione sarebbero dovuti dalla data della sentenza di annullamento, essendo quella successiva attività esecutiva: sez. VI n. 1035 del 12. 12. 1992 e n. 2675 del 15. 5. 2002) o per il caso in cui la richiesta di equo indennizzo provenga dagli eredi (gli interessi e la rivalutazione sarebbero dovuti, essendo lo stipendio ancorato alla data del decesso del dipendente : Sez. VI n. 26 del 4. 1. 1996 e n. 1670 del 20. 3. 2001).

In definitiva, la regola da seguire in questa intricata materia sotto la vigenza dell'art. 154 L. n. 312/1980 è quella secondo cui gli interessi e la rivalutazione non spettano in quanto l'Amministrazione nel liquidare l'equo indennizzo deve tener conto della tabella stipendiale vigente alla data del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo, purché la relativa somma sia in concreto liquidata entro un termine ragionevole, in mancanza di specifiche disposizioni regolamentari (termine che finora era di trenta giorni ed ora è di novanta sulla base dell'art. 2, 3° comma, L. n. 241/90, come modificato dalla L. n. 15/2005 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 35/2005, convertito dalla L. n. 80/2005). In caso di ritardo della liquidazione del dovuto rispetto al provvedimento concessivo dell'equo indennizzo di carattere costitutivo, spettano comunque gli interessi e la rivalutazione nei limiti previsti dalla normativa vigente (V. le decisioni, Sez. VI n. 267/2002 e sez. IV n. 2999/2005, già citate).

Non rileva nella specie la disposizione di cui all'art. 24, 27° comma, L. 23. 12. 1994 n. 724, secondo cui nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.L.vo n. 29/1993 e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo, spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'art. 68 T.U. n. 3/1957, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio, in quanto detta disposizione (a prescindere dal suo contenuto innovativo o meno) è applicabile solo per le domande presentate a decorrere dal 1.1.1996...» (Cons. St. 29 marzo 2006 n. 1597).

Il diritto alla riservatezza si estingue con la morte del titolare



Il diritto alla riservatezza si estingue con la morte del titolare. Detto principio è stato affermato dal Consiglio di Stato con la Sentenza nr. **03459/2012 del 12.06.2012 che ha confermato la sentenza del T.A.R. Lombardia - Sez. staccata di Brescia: Sezione II n. 01761/2011**, resa in ordine ad una richiesta di esibizione di documentazione clinica riguardante persona defunta.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto in diritto che in materia di diritto di accesso ai dati concernenti persone decedute deve farsi riferimento alle disposizioni dell'art. 9, comma 3, del codice per la tutela dei dati personali, che disciplinano in modo diretto l'esercizio del diritto di accesso per le informazioni relative a persone decedute, prevedendo che essi possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per motivi familiari meritevoli di tutela.

Tale disciplina regola anche l'accesso alle cartelle cliniche, dal momento che non può trovare applicazione la disciplina specificamente prevista in materia dall'articolo 92 del medesimo codice, **la quale consente l'accesso alle cartelle cliniche solo a persone diverse dall'interessato che possono far valere un diritto della personalità o altro diritto di pari rango**. Se dovesse applicarsi questa disposizione anche dopo la morte, neppure i più stretti congiunti potrebbero accedere ai dati personali del defunto in assenza dei presupposti richiesti dalla norma, con conseguenze paradossali e, comunque, del tutto opposte alle tesi degli appellanti. Non è neppure utile il richiamo per analogia all'articolo 82 del medesimo codice, che regola la diversa situazione della prestazione del consenso al trattamento dei dati personali in caso di impossibilità fisica o giuridica dell'interessato e che prevede che il consenso possa essere fornito, in assenza di chi esercita la potestà legale, da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.

La disciplina dell'articolo 9 del codice regola, invece, compiutamente ed esaustivamente la questione del trattamento dei dati personali delle persone decedute, in quanto indica chi può esercitare l'insieme dei diritti previsti dall'art. 7 dello stesso codice, il quale, nel disciplinare il trattamento dei dati medesimi, considera non solo le posizioni soggettive di chi può esercitare il diritto di accesso, ma anche quello di chi può opporsi ad esso.

Si può, dunque, concludere su questo punto sostenendo, anche sulla scorta della richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che la sopravvivenza di una forma di tutela dei dati sensibili anche dopo la morte, può manifestarsi solo nelle forme specifiche e diverse previste dall'art. 9, che individua puntualmente gli interessi che possono bilanciare gli interessi di terzi ad accedere ai dati personali: la tutela del defunto e ragioni familiari meritevoli di protezione.

Mensa di servizio e buoni pasto

L'Amministrazione deve corrispondere i buoni pasto in corrispondenza delle giornate in cui si effettuino turni di almeno sei ore comprendenti le fasce orarie 14.00/15.00 o 20.00/21.00, e risulti impossibile fruire dell'esercizio convenzionato.



Il principio è stato affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sez. III con la sentenza nr. N. 01572/2012 del 06/06/2012 in accoglimento del ricorso prodotto da un gruppo di Finanziari che, in mancanza di una mensa di servizio regolarmente costituita e nell'impossibilità di recarsi presso l'esercizio convenzionato a causa di una articolazione dell'orario di servizio che non prevedeva una pausa per il pranzo avevano chiesto di poter beneficiare del trattamento di vitto sotto forma di corresponsione di buoni pasto.

L'alto consesso ha ritenuto che la pausa pranzo non può costituire condizione cui subordinare il diritto al vettovagliamento, costituendo essa piuttosto una modalità dell'articolazione dell'orario di servizio necessaria per consentire al personale che ne ha diritto (in quanto comandato ad effettuare i suddetti turni) di poter beneficiare di tale trattamento.

In altre parole, la pausa pranzo (non retribuita) costituisce una conseguenza del diritto al vettovagliamento e non già una sua condizione, che, peraltro, non sempre può essere garantita a causa proprio dell'articolazione dell'orario di lavoro, che nel caso in specie non consentiva neppure il pasto presso l'esercizio convenzionato.

In questi casi, dunque, il vettovagliamento gratuito al personale che ne ha diritto deve essere comunque assicurato con le modalità alternative di erogazione del servizio di vettovagliamento, una delle quali consiste appunto nella fornitura di buoni pasto (cfr. art. 61, comma 2, del d.P.R. 16 marzo 1999 n. 245; (cfr. TAR Lazio Roma, sez. II, 12 giugno 2009 n. 5604).

In relazione ai buoni pasto è stato spesso sollevato il problema della esistenza di un ordine di priorità tra l'attivazione della modalità convenzionata e la erogazione dei buoni pasto.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che allo stato della normativa **"quando non sia possibile provvedere con mense della P.S. non è fissato un ordine di priorità ma sono poste sullo stesso livello le due soluzioni alternative (convenzione o buono pasto)"** essendo così legittima l'una o l'altra scelta senza alcuna propedeuticità della prima rispetto all'altra.

Il principio risulta stato affermato dal **T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter con la sentenza** nr. 200905407 del 04/06/2009 in accoglimento del ricorso n. 10344/2008 proposto da alcuni appartenenti alla Polizia di Stato per l'annullamento della determinazione del 21 luglio 2008 prot. n. 555/USTG/Sett. 2° del Ministero dell'Interno - Dip.to della P.S. - Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali, con la quale veniva negato il diritto alla corresponsione dei buoni pasto giornalieri quale controvalore del pasto dovuto ai sensi della l. n. 203/1989 in una condizione di fatto nella quale l'utilizzazione delle mense di servizio più vicine rispetto al luogo di servizio risultava incompatibile con i tempi consentiti (1 ora tra le 14.00 e le 15.00).

Al riguardo L'Amministrazione aveva dapprima sostenuto che *"nelle vicinanze erano presenti strutture di mensa dell'amministrazione"* e successivamente, nelle more del giudizio, aveva persino autorizzato la stipula di una convenzione con un Bar sito nelle vicinanze dell'Ufficio a favore di tutto il personale in servizio presso il compendio (circa

150 persone). *“in considerazione della difficoltà incontrata dal personale in servizio nel raggiungere le strutture di mensa dell’amministrazione a causa della notevole distanza”*.

Anche detta determinazione veniva cassata dal TAR perchè in violazione dell’art. 1, lett. b), della l. n. 203/1989 e l’art. 35 del DPR n. 254/1999 dal momento che - invece di riconoscere in capo ai ricorrenti, in mancanza di mensa obbligatoria di servizio presso la sede interessata, il diritto alla corresponsione dei buoni pasto - optava per la soluzione della stipula della convenzione con un esercizio commerciale sito nelle vicinanze del luogo di lavoro, struttura assolutamente inadeguata al perseguimento degli scopi prefissati e senza una compiuta istruttoria sulle caratteristiche del Bar in riferimento alle esigenze.

Invero, il Giudice Amministrativo riteneva che in base alla lettura e all’interpretazione letterale della normativa in materia, quando non sia possibile provvedere con mense della P.S. non è fissato un ordine di priorità ma sono poste sullo stesso livello le due soluzioni alternative (convenzione o buono pasto).

In conclusione, dunque, qualunque tentativo, di creare artificialmente una scala di priorità tra le due soluzioni non gode di supporto normativo.

Ed in ogni caso il presupposto normativo che legittima la convenzione o il buono pasto è esattamente identico: *ragion per cui* se vi fossero mense agevolmente raggiungibili nelle vicinanze sarebbe illegittima tanto l’erogazione dei buoni pasto quanto la convenzione.

Per tali ragioni, una volta accertata l’inesistenza di una mensa di servizio, la richiesta del buono pasto non può essere aggirata con l’attivazione successiva di una convenzione, così come in presenza di una convenzione già stipulata ed idonea ad assicurare il servizio di vettovagliamento non può essere concesso il buono pasto.

A tal riguardo altra importante considerazione contenuta nella richiamata sentenza del TAR Lazio è che *“nel momento in cui la Convenzione viene ad interessare non 44 unità ma 144 unità non c’è turnazione che regga se il pasto va consumato (per tutti nello stesso intervallo di tempo) in un piccolo esercizio che nello spazio esterno dispone di soli dodici posti a sedere”*. E sotto tale profilo che il TAR ha rilevato nell’operato dell’Amministrazione un difetto di istruttoria posto che un sopralluogo (ove fosse stato doverosamente e diligentemente eseguito) avrebbe consentito di sincerarsi dell’assoluta inidoneità dell’esercizio a soddisfare le esigenze di un’utenza così consistente (cui si aggiunge, peraltro, quella costituita dagli ulteriori ordinari avventori non appartenenti alla Polizia di Stato).

Impresa Semplice



Convenzione SIULP – Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati SIULP, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.

Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito www.SIULP.it

Termini per l'avvio del procedimento disciplinare connesso ad un procedimento penale concluso con decreto di archiviazione

Con la circolare 333-A/U.C/9825.6 del 20 giugno 2012, la Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha reso noto il proprio parere in ordine ai termini previsti dall'art. 9, comma 6 del d.p.r. 737/1981, per l'avvio del procedimento disciplinare connesso ad un procedimento penale concluso con decreto di archiviazione. Ne riportiamo il testo:

"L'art. 9 -6° comma del d.P.R. 737/1981 come noto, prevede che nelle ipotesi in esso considerate il procedimento deve essere avviato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza ovvero entro 40 giorni dalla data di notifica della sentenza stessa da parte del dipendente all'Amministrazione.

Tale norma trova chiara applicazione nei casi in cui il procedimento penale si sia definito con sentenza di condanna per fatti per i quali non sia ipotizzabile in sede disciplinare la destituzione dal servizio; con sentenza di non doversi procedere (ex artt. 529 e 531 c.p.p.) o con sentenza di assoluzione (ex art.530 c.p.p.), escludendo il decreto di archiviazione (ex urt.409 c.p.p.), in quanto non assimilabile alla sentenza, per ragioni sia formali che sostanziali.

Nel corso degli ultimi anni, parte della giurisprudenza amministrativa ha supportato l'orientamento di questa Amministrazione nel considerare il decreto di archiviazione (ex artA09 c.p.p.) non assimilabile alla sentenza, per cui, in tali casi, mancando una sentenza penale con valenza di giudicato e non rinvenendo nel d.P.R. 73711981 alcuna norma che preveda uno specifico termine per l'inizio del procedimento disciplinare, si è applicata, ai sensi del rinvio operato dall' art. 31 del d_P.R_ 73711981, la normativa prevista dall' art. 103 del d.P.R. 3/1957, il quale statuisce che il procedimento disciplinare deve essere avviato tempestivamente.

Con la decisione n. 9552/2010, il Consiglio di Stato ha invece ritenuto illegittimo un procedimento disciplinare attivato, a seguito di decreto di archiviazione del G.I.P ex art, 409 c.p.p., oltre il termine perentorio di cui all'art. 9, comma 6 del d.P.R-737/1981, sostenendo che " se gli stessi fatti, negativamente scrutinati dal giudice agli effetti penali, vengono assunti a base di una iniziativa disciplinare, quest'ultima non può che avere, come termine iniziale per il suo avvio, quello fissato dalla legge in 120 giorni dalla conclusione della vicenda penale, quale che sia la modalità del suo epilogo".

Quest'Ufficio, non ritenendo condivisibile detta pronuncia, invocava l'adozione di un parere del Consiglio di Stato che, con decisione della Sezione I nr. 019721/2012, ha accolto la tesi dell' Amministrazione, ritenendo che **"nell'interpretazione del sesto comma dell'art, 9 del d.P.R. nr. 737 del 1981, non si può estendere la portata dell'espressione sentenza, fino a comprendere in essa il decreto di archiviazione, sia pure ai limitati fini di stabilire il termine per iniziare l'azione disciplinare nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza", per cui,. nell'ipotesi dell'archiviazione, quindi, non può che farsi riferimento al/a regola generale in base alla quale l'Amministrazione deve procedere ad un'istruttoria in tempi ragionevoli e, una volta acquisita la conoscenza qualificata, deve procedere subito alla contestazione".**

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

